

COMUNE DI MACERATA

REGOLAMENTO
PER IL MERCATO
ORTOFRUTTICOLO
ALL'INGROSSO

*Approvato con delibera del Consiglio comunale n. 74 del 28.4.1976
Esaminato senza rilievi dal CO.RE.CO. nella seduta del 26.5.1976 n. 7351/2*

*Modificato con delibera del Consiglio comunale n. 41 del 10.4.1989, approvato dal
CO.RE.CO. nella seduta del 18.5.1989 n. 11815/2*

ART. 1

Le attrezzature ed i servizi posti a disposizione degli operatori economici nel settore dei prodotti ortofrutticoli freschi, essiccati o comunque conservati, siti in Piazza Pizzarello, costituiscono il mercato per il commercio dei prodotti stessi.

ART. 2

Il mercato è gestito direttamente dal Comune.

ART. 3

Alla gestione del mercato è preposto il Comando di Polizia Municipale, che è responsabile del funzionamento del mercato stesso.

ART. 3 BIS

E' istituita una **Commissione di Mercato** a carattere provvisorio, con durata in carica fino all'approvazione del nuovo regolamento o comunque per un tempo non superiore ai quattro anni dalla sua costituzione.

La Commissione è nominata dal Consiglio Comunale ed è composta da:

1. Sindaco o suo delegato che la presiede;
2. Due rappresentanti del Comune eletti dal Consiglio Comunale tra i suoi componenti, assicurando la rappresentanza della minoranza;
3. Un rappresentante della Camera di Commercio;
4. Un medico della struttura pubblica particolarmente competente nel settore dell'igiene degli alimenti con particolare riferimento a quelli ortofrutticoli;
5. Due rappresentanti del movimento cooperativistico;
6. Tre rappresentanti dei grossisti;
7. Tre rappresentanti dei produttori diretti;

8. Due rappresentanti dei commercianti al dettaglio;
9. Un rappresentante dei commercianti ambulanti;
10. Un rappresentante dei sindacati dei lavoratori;
11. Un rappresentante delle Associazioni dei consumatori, qualora costituite a livello provinciale.

Le designazioni vengono espresse dagli Enti interessati e dalle Associazioni di categoria più rappresentative in sede provinciale.

Funge da segretario il Direttore del Mercato o in caso di assenza o impedimento il Dirigente del competente settore.

La Commissione è convocata dal Sindaco, o suo delegato, ogni qualvolta questi lo ritenga necessario e in ogni caso almeno una volta ogni due mesi e viene chiamata ad esprimere il proprio parere su tutti i problemi attinenti al miglior funzionamento del mercato.

Il parere della Commissione non ha carattere vincolante; è sempre obbligatorio nelle seguenti materie:

- a) criteri per le assegnazioni dei punti di vendita;
- b) regolamento del mercato;
- c) concessioni;
- d) osservanza delle norme di qualità e igienico sanitarie;
- e) istituzione di nuovi servizi di mercato;
- f) orari delle operazioni di mercato.

ART. 4

Il personale addetto al mercato è composto:

- un custode;
- uno spazzino;
- due vigili urbani;

- un impiegato dell'ufficio Tributi addetto alla tassa di posteggio.

ART. 5

L'ordine pubblico è assicurato dai due vigili addetti al mercato.

ART. 6

Il Comune provvede direttamente ai seguenti servizi:

- servizio di pulizia del mercato;
- servizio di posteggio per automezzi;
- ad ogni altro servizio ausiliario.

ART. 7

Il servizio di vigilanza igienico - sanitario nonchè all'accertamento della commestibilità dei prodotti ortofrutticoli immessi nel mercato, provvedono i competenti organi provinciali e comunali di sanità, facendo osservare le norme vigenti o che saranno impartite dal Ministero della Sanità.

L'organo che svolge il servizio continuo di accertamento della qualità può dichiarare non idonee alla alimentazione determinate partite di prodotti e disporre la distruzione.

ART. 8

Salve ed impregiudicate le responsabilità di legge, l'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per danni, mancanza e deperimenti di derrate che dovessero per qualunque titolo derivare agli operatori ed ai frequentatori del mercato.

ART. 9

Sono ammessi alle vendite del mercato:

- a) commercianti all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli;

- b) i produttori ortofrutticoli singoli o associati, anche se non iscritti alla Camera di Commercio;
- c) le cooperative di produttori o di commercianti di prodotti ortofrutticoli.

ART. 10

Sono ammessi agli acquisti del mercato:

- a) i commercianti all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli;
- b) i commercianti al minuto di prodotti ortofrutticoli;
- c) le cooperative di consumo, i gestori di alberghi, gli enti comunali di consumo e simili, ecc.;

Entro l'orario stabilito dall'art. 22 del presente regolamento sono ammessi i consumatori che possono effettuare acquisti presso i produttori.

ART. 11

I produttori, le cooperative di produttori, non iscritti alla Camera di Commercio, ma muniti di autorizzazioni speciali del Comune (a norma della legge 9 febbraio 1963, n. 59 e successive modificazioni), possono vendere soltanto i prodotti di produzione propria o dei soci.

ART. 12

I corrispettivi di uso dei posteggi (coperti e scoperti) e delle attrezzature pubbliche sono deliberati dalla Giunta Municipale, sentito il parere della Commissione di mercato. Devono essere pagati a rate anticipate, la cui frequenza è fissata dall'Ente gestore.

Per i posteggi di cui alla lettera c) dell'art. 14, il corrispettivo verrà versato giornalmente all'addetto alla riscossione che rilascerà regolare ricevuta.

ART. 13

In caso di ritardato pagamento delle rate dovute oltre il decimo giorno, sarà applicato un diritto di mora pari al 10% della somma. Se l'accertata morosità supera i 30 giorni, la concessione sarà revocata.

ART. 14

I posteggi presso il mercato vengono distinti in:

- a) posteggi coperti (boxes) da destinare principalmente agli operatori grossisti (ditte individuali, società o altre forme associative), alle cooperative di produttori e loro consorzi;
- b) posteggi scoperti o parzialmente coperti destinati principalmente a produttori singoli o associati, anche se non iscritti negli appositi albi, alle cooperative di produttori e loro consorzi;
- c) posteggi scoperti destinati ai produttori singoli o associati che svolgono attività a carattere stagionale ed a quelli occasionali.

Si intende per stagionale l'attività svolta per periodi di tempo anche frazionati non inferiori a 60 giorni e non superiori a 180.

L'accesso ai posteggi previsti alla lettera a) è subordinato ad atto concessorio dell'Amministrazione Comunale con deliberazione della Giunta Municipale, sentita la Commissione del Mercato.

L'accesso ai posteggi previsti alla lettera b) è subordinato ad atto concessorio dell'Amministrazione Comunale assunto con disposizione del Sindaco, sentita la Commissione Mercato, previa verifica dei requisiti richiesti per l'ammissione alle vendite di mercato.

L'accesso ai posteggi previsto alla lettera c) avviene con il sistema della assegnazione provvisoria giornaliera da parte del Direttore del Mercato o, in assenza, dal Comando di Polizia Municipale, seguendo l'ordine di arrivo al mercato nei limiti degli spazi esistenti e previa verifica dei requisiti richiesti per l'ammissione alle vendite di mercato.

ART. 15

I posteggi per attività a carattere continuativo indicati al punto a) dell'articolo precedente sono assegnati, su domanda in competente bollo, valutando con criteri uniformi:

- la capacità imprenditoriale del richiedente;
- l'entità dell'attività svolta, agli impianti di produzione, di lavorazione e confezione;
- i mezzi di trasporto, il personale impiegato ed il movimento commerciale;
- la gamma e la qualità dei prodotti trattati.

Le assegnazioni di cui ai punti a) e b) del precedente art. 14 possono avere la durata superiore a tre anni, salvo rinnovo.

Qualora per accertata necessità di riorganizzazione del mercato cui non si possa provvedere altrimenti, si richieda la disponibilità di determinati posteggi, l'Amministrazione Comunale, previo parere favorevole della Commissione del Mercato, ha la facoltà di revocare l'assegnazione riassegnando contestualmente un altro posteggio compatibilmente con la disponibilità della superficie destinata alle operazioni di vendita.

ART. 16

Qualora l'assegnazione sia fatta a persona fisica essa è strettamente personale e non può essere ceduta, salvo che al coniuge ed ai parenti entro il II° grado in possesso dei requisiti di legge e del presente regolamento, subordinatamente ad autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

La morte del concessionario dà diritto agli eredi legittimi, purchè in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione alle vendite al mercato, di continuare nella concessione fino alla scadenza. In caso diverso gli eredi legittimi possono farsi rappresentare da persona avente i requisiti prescritti. In ogni caso deve essere data immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale.

Il posteggio deve essere gestito dall'intestatario della concessione. E' consentito, in caso di comprovata necessità e previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, farsi rappresentare nella gestione da persona all'uopo delegata avente i requisiti richiesti per l'ammissione alle vendite di mercato.

ART. 17

Qualora la concessione sia disposta a favore di una persona giuridica essa viene intestata al legale rappresentante e decade con il cessare della persona dalla carica, salva voltura dell'intestazione al nuovo rappresentante legale.

Tra la voltura dell'intestazione dall'uno all'altro rappresentante non può esservi soluzione di continuità nella gestione.

Qualora la persona fisica o la società concessionaria intenda costituire una o altra società per l'esercizio dell'attività commerciale, può chiedere che la concessione sia trasferita alla nuova società fino alla scadenza, rivolgendo regolare domanda all'Amministrazione Comunale, purchè il rappresentante legale della stessa sia in possesso dei requisiti previsti e non ostino motivi di pubblico interesse.

Le domande di concessione di cui ai commi precedenti dovranno essere corredate dell'atto costitutivo e dello statuto, se esistente, regolarmente registrati e dovranno essere indicati i nominativi dei soci preposti per la gestione ed i requisiti da questi posseduti per l'esercizio dell'attività commerciale del mercato.

I concessionari che intendono apportare variazioni (recesso e/o immissione di soci, variazione della ragione sociale, ecc...) dovranno chiedere preventiva autorizzazione all'Amministrazione Comunale, precisando sempre i requisiti che i neosoci possiedono per l'esercizio dell'attività commerciale.

La costituzione di società da parte di titolari di concessioni di boxes o posteggi, senza la prescritta autorizzazione, comporta la revoca della concessione ai sensi del presente regolamento.

Nel caso in cui due o più ditte concessionarie di posteggi intendano unificare la loro attività attraverso la costituzione di società o di altra forma associativa, l'Amministrazione Comunale può autorizzare l'unificazione assegnando, di norma, un solo posteggio indicato dagli interessati.

In via eccezionale, tenuto conto delle quantità commercializzate dagli interessati, della disponibilità dei posteggi e del pubblico interesse, potrà essere valutata la possibilità di assegnare alla nuova società due o più posteggi.

In ogni caso la nuova concessione comporta la rinuncia delle singole concessioni in atto.

Non potranno essere concessi posteggi a persone giuridiche costituite in società o in altre forme associative quando alcuno dei soci faccia già parte di altra società titolare di concessione nel mercato o quando alcuno degli stessi sia titolare di concessione a titolo di ditta individuale.

Nel caso in cui il decesso di uno dei soci comporti lo scioglimento della società, il socio superstite può chiedere all'Amministrazione Comunale di continuare nella concessione fino alla scadenza.

Il decesso del legale rappresentante deve essere immediatamente comunicato alla Amministrazione Comunale con la richiesta dell'avvio della procedura di cui al I° comma del presente articolo.

Fatto salvo quanto previsto nei commi precedenti, l'acquisizione di azienda a qualsiasi titolo, non costituisce diritto di subingresso nella concessione del posteggio del dante causa. La presente disposizione estende la sua validità anche alla ditte individuali.

Ogni atto, fatto o patto che direttamente o indirettamente concretizzi la fattispecie di cessazione di attività comporta la decadenza della concessione ed il rientro del posteggio nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale.

ART. 17/BIS

I concessionari di posteggio per i rapporti con l'Amministrazione Comunale devono eleggere domicilio, ad ogni effetto, presso il rispettivo posteggio. Gli atti che non potranno essere notificati o recapitati al detto domicilio vengono notificati presso l'Ufficio del Direttore del Mercato o, in mancanza, presso il Comando di Polizia Municipale.

Le disposizioni del presente articolo e di quello precedente estendono la loro validità, per quanto applicabili, anche ai posteggi assegnati ai sensi dell'art. 14 comma IV°.

ART. 18

I posteggi e i magazzini devono essere usati solo per il deposito dei prodotti necessari per la vendita.

Durante le ore di chiusura del mercato, nessuno deve rimanere nei posteggi o nei magazzini, salvo speciale permesso scritto dal Comando di Polizia Urbana.

E' proibito installare impianti di qualsiasi natura e specie senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

ART. 19

Le assegnazioni dei posteggi cessano:

- alla scadenza;
- per rinuncia dell'assegnatario durante il periodo di assegnazione;
- per fallimento dichiarato a carico dell'assegnatario;
- per scioglimento della società assegnataria;

ART. 20

L'assegnazione del posteggio è revocata nei seguenti casi:

- cessione totale o parziale del posteggio a terzi;
- perdita dei requisiti per l'ammissione alle vendite nel mercato;
- inattività completa nel posteggio per 30 (trenta) giorni consecutivi o per 60 (sessanta) giorni complessivi in un anno;
- per gravi scorrettezze commerciali;
- per gravi infrazioni alle leggi, ai regolamenti ed alle norme disposte per il funzionamento e la disciplina del mercato;
- per morosità accertata di oltre 30 (trenta) giorni nel pagamento della tassa per il posteggio.

ART. 21

Cessata o revocata l'assegnazione i posteggi devono essere riconsegnati ai Comuni liberi di persone e cose, entro dieci giorni successivi alla cessazione o alla comunicazione di revoca che dovrà avvenire a mezzo notifica.

In caso di inottemperanza si procede allo sgombero a cura del Comune ed a spese degli interessati.

L'assegnatario del posteggio è tenuto a rimborsare i danni arrecati al posteggio stesso.

ART. 21/BIS

L'ingresso al mercato da Piazza Pizzarello è riservato ai soli operatori di cui all'art. 9 con apertura alle ore 5.

I veicoli non sistemati nei singoli spazi assegnati dovranno essere rimossi e trasferiti fuori del mercato prima dell'orario d'inizio delle contrattazioni e potranno esservi reintrodotti, per le operazioni di carico, non prima delle ore 9.

Gli acquirenti di cui all'art. 10 entreranno con i propri automezzi dalla parte di Via Valentini all'ora di inizio delle contrattazioni.

ART. 22

Le contrattazioni hanno luogo tutti i giorni fatta eccezione di quelli indicati nel calendario radatto dal Comune.

Gli orari delle contrattazioni sono i seguenti:

- per le contrattazioni all'ingrosso:
dalle ore 6,00 alle ore 10,00;
- per le vendite dirette, dal produttore al consumatore:
dalle ore 7,00 alle ore 9,00.

La chiusura del mercato avverrà alle ore 12,00.

ART. 22/BIS

In mancanza dell'ora legale gli orari di cui sopra dovranno essere differenziati come appresso:

- apertura del mercato per gli operatori:
 - ore 4,30 nel periodo dal 22 maggio al 24 settembre (orario estivo);
 - ore 5,00 nel periodo dal 25 settembre al 21 maggio (orario invernale).
- Inizio delle contrattazioni:
 - dalle ore 5,30 alle ore 9,30 durante il periodo estivo (come sopra specificato);
 - dalle ore 6,00 alle ore 10,00 durante il periodo invernale (come sopra specificato).

ART. 23

Hanno libero accesso al mercato nell'orario stabilito per ciascuna categoria (venditori, personale da essi dipendente, acquirenti, personale addetto ai servizi, ecc.), tutte le persone in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento e munite di apposito tesserino che sarà rilasciato dal Comando di Polizia Municipale (grossisti, dettaglianti, produttori e rappresentanti legali degli stessi).

I diretti consumatori sono ammessi liberamente durante l'orario di cui all'art. 22.

ART. 24

Tutte le operazioni di carico e scarico e trasporto delle merci all'interno del mercato o sui carri stazionanti nelle adiacenze, quando non siano eseguite personalmente dall'interessato, saranno eseguite dai facchini del mercato.

I venditori che intendessero valersi dell'opera dei propri dipendenti, dovranno notificarlo al Vigile del servizio.

Essi saranno ritenuti responsabili di tutte le infrazioni che eventualmente fossero commesse dai propri dipendenti.

ART. 25

E' vietato sia nel mercato che nelle sue adiacenze:

- ingombrare i luoghi di passaggio ed ostacolare comunque la circolazione;
- attirare i compratori con grida e schiamazzi;
- gettare sui luoghi di passaggio derrate avariate o altro;
- introdurre cani;
- tutto ciò che possa menomare o compromettere l'ordine o la disciplina del mercato.

ART. 26

I veicoli dei venditori e quelli comunque portanti prodotti destinati alla vendita di mercato hanno libero accesso a cominciare dall'apertura del mercato stesso fino all'inizio delle contrattazioni; quelli dei compratori, quando le condizioni di viabilità del mercato lo

consentono, dall'inizio delle contrattazioni, fatta salva diversa disposizione del Comando di Polizia Municipale.

La circolazione e la sosta dei veicoli, nonché il carico e lo scarico delle merci sono regolati dai vigili addetti al mercato.

ART. 27

Tutte le eventuali controversie che sorgessero tra compratore e venditore saranno decise da uno dei Vigili Urbani in servizio nel mercato.

ART. 28

Indipendentemente dall'eventuale azione penale, le infrazioni alle norme del presente regolamento o alle disposizioni legislative, danno luogo, a carico dei responsabili, all'azione disciplinante amministrativa così graduata secondo la gravità delle infrazioni, o della recidività:

- diffida (verbale o scritta) o sospensione dei colpevoli da ogni attività nel mercato per un periodo massimo di giorni 15 (quindici);
- sospensione da ogni attività del mercato per la durata massima di mesi 3 (tre);
- revoca dell'assegnazione del posteggio per i motivi di cui all'art. 20 del presente regolamento.

ART. 29

L'assegnazione dei posteggi nei mercati in funzione alla data di entrata in vigore del presente regolamento deve essere effettuata in conformità alle disposizioni contenute negli articoli 14 e 15 alla scadenza dell'assegnazione in atto alla data anzidetta.

ART. 30

E' vietato, al consumatore, l'ingresso al mercato con il proprio automezzo.

ART. 31

Alle ore 7,00 il cancello d'ingresso di via Valentini dovrà rimanere chiuso fino alla chiusura del mercato lasciando aperto l'altro cancello e quelli che danno su Piazza Pizzarello.

ART. 32

E' vietato ai grossisti di acquistare merci dai produttori e viceversa allo interno del mercato, a garanzia di tale norma è vietata l'apertura delle serrande anteriori dei box da parte dei grossisti prima delle ore 6,00.

SOMMARIO

<i>Art. 1</i>	<i>0</i>
<i>Art. 2</i>	<i>1</i>
<i>Art. 3</i>	<i>1</i>
<i>Art. 3 bis</i>	<i>1</i>
<i>Art. 4</i>	<i>2</i>
<i>Art. 5</i>	<i>3</i>
<i>Art. 6</i>	<i>3</i>
<i>Art. 7</i>	<i>3</i>
<i>Art. 8</i>	<i>3</i>
<i>Art. 9</i>	<i>3</i>
<i>Art. 10</i>	<i>4</i>
<i>Art. 11</i>	<i>4</i>
<i>Art. 12</i>	<i>4</i>
<i>Art. 13</i>	<i>4</i>
<i>Art. 14</i>	<i>5</i>
<i>Art. 15</i>	<i>5</i>
<i>Art. 16</i>	<i>6</i>
<i>Art. 17</i>	<i>6</i>
<i>Art. 17/bis</i>	<i>8</i>
<i>Art. 18</i>	<i>8</i>
<i>Art. 19</i>	<i>9</i>
<i>Art. 20</i>	<i>9</i>
<i>Art. 21</i>	<i>9</i>
<i>Art. 21/bis</i>	<i>10</i>
<i>Art. 22</i>	<i>10</i>
<i>Art. 22/Bis</i>	<i>10</i>
<i>Art. 23</i>	<i>11</i>

<i>Art. 24</i>	<i>11</i>
<i>Art. 25</i>	<i>11</i>
<i>Art. 26</i>	<i>11</i>
<i>Art. 27</i>	<i>12</i>
<i>Art. 28</i>	<i>12</i>
<i>Art. 29</i>	<i>12</i>
<i>Art. 30</i>	<i>12</i>
<i>Art. 31</i>	<i>12</i>
<i>Art. 32</i>	<i>13</i>